

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

# QUINDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

**RACCOMANDATA** 

PROT.

/S.C.

ONOREVOLE PRESIDENTE DELLA SESTA COMMISSIONE S E D E

OGGETTO: Istituzione della Consulta generale di cittadinanza e delle Consulte locali di cittadinanza. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, art. 5. (P/58)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

IL PRESIDENTE

Gighfranco Ganazo



Sep.

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA


# XV LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

**SEDE** 

Il Documento

di iniziativa della Giunta regionale



concernente:

" Istituzione della Consulta generale di cittadinanza e delle Consulte locali di cittadinanza. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, art. 5".

è assegnato, per l'espressione del parere, alla 5874 Commissione permanente,

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 15 MAG 2015 IL PRESIDENTE





#### REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA

Il Presidente

Prot. n. 9101

Cagliari, 1

> Al Presidente del Consiglio Regionale

> e p.c. All'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

<u>SEDE</u>

Oggetto:

Istituzione della Consulta generale di cittadinanza e delle Consulte locali di cittadinanza. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, art. 5.

Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, copia della deliberazione n. 23/8, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 12 maggio 2015.

Il Presidente

Francesco Pigliaru

mi

Dir. Gen. Pres.

A. De Martini

Dir. Serv. Rapp. Ist.

M. Farina 25

Funz. Istr.

A. Fumera

Ph.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 15 MAG 2015 N. 5125



# Estratto del verbale della Giunta Regionale del 12 maggio 2015.

**Presiede:** Francesco Pigliaru e in sua assenza, il Vicepresidente Raffaele Paci dalla deliberazione n. 14 alla deliberazione n. 16.

Sono presenti gli Assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione Gianmario Demuro

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Raffaele Paci

Enti locali, finanze ed urbanistica Cristiano Erriu

Difesa dell'ambiente Donatella Emma Ignazia Spano

Agricoltura e riforma agro-pastorale Elisabetta Giuseppina Falchi

Turismo, artigianato e commercio Francesco Morandi

Lavori pubblici Paolo Giovanni Maninchedda

Industria Maria Grazia Piras

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale Virginia Mura

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Claudia Firino

Igiene e sanità e assistenza sociale Luigi Benedetto Arru

Trasporti Massimo Deiana

Assiste il Direttore generale

Si assenta: L'Assessore Maninchedda dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 10.



Alessandro De Martini



**DELIBERAZIONE N. 23/8 DEL 12.5.2015** 

Oggetto:

Istituzione della Consulta generale di cittadinanza e delle Consulte locali di cittadinanza. Legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, art. 5.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta che con la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, la Regione ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale mediante l'adozione delle disposizioni urgenti finalizzate a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, alla riorganizzazione del sistema sanitario regionale, all'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo che consenta una riduzione del disavanzo della spesa regionale sanitaria e una riduzione del numero delle aziende sanitarie locali, rispetto all'attuale. Al riguardo l'Assessore ricorda, poi, che con la deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014 la Giunta regionale ha dato corso agli adempimenti previsti dalla succitata legge, nominando i Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna e, con la deliberazione n. 19/27 del 28.4.2015, è stata disposta, conformemente al disposto dell'art. 9, comma 7, della L.R. n. 23/2014, la proroga dell'incarico conferito agli stessi.

L'Assessore fa presente, inoltre, che la medesima legge regionale all'art. 5, comma 3, prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con specifico provvedimento da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente, istituisce la Consulta Generale di Cittadinanza e le Consulte locali di cittadinanza, definendone la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento, senza che ne derivino oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Dispone il medesimo articolo che la Consulta Generale di Cittadinanza esprime il parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Piano socio-sanitario ed è composta da rappresentanti di associazioni accreditate a livello regionale che operano nel settore socio-sanitario e da rappresentanti dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali. Presso queste ultime sono istituite, inoltre, una o più Consulte Locali di Cittadinanza, le quali esprimono in particolare il parere obbligatorio, ma non vincolante, sul programma sanitario annuale e triennale dell'Azienda Sanitaria. Locale di propria pertinenza.

L'Assessore, pertanto, al fine di dare attuazione a quanto disposto dalle norme citate prapone di istituire, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, presso l'Assessorato dell'Igiene e sanita a dell'Assistenza Sociale, la Consulta Generale di Cittadinanza e, presso ciascuna delle attuali



DELIBERAZIONE N. 23/8 DEL 12.5 2015

Aziende Sanitarie Locali, una Consulta Locale di Cittadinanza e sottopone quindi all'approvazione preliminare della Giunta i regolamenti, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che definiscono sia per la Consulta Generale che per le Consulte Locali le funzioni, le modalità di funzionamento delle stesse nonché il numero dei componenti e i criteri per la loro individuazione.

L'Assessore precisa che i suddetti regolamenti saranno trasmessi, unitamente alla presente deliberazione, al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

### **DELIBERA**

- di istituire presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale Direzione generale della Sanità, la Consulta Generale di Cittadinanza e, presso ciascuna delle attuali Aziende Sanitarie Locali, una Consulta Locale di Cittadinanza, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, della L.R. 17 novembre 2014, n. 23;
- di approvare i regolamenti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, disciplinanti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 17 novembre 2014, n. 23, la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento della Consulta Generale di Cittadinanza e delle Consulte Locali di Cittadinanza;
- di stabilire che con successivo Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
   Sociale si procederà alla nomina dei componenti della Consulta Generale di Cittadinanza;
- di stabilire che con specifica deliberazione adottata dai Direttori generali delle Aziende
   Sanitarie Locali si procederà alla nomina dei componenti delle Consulte locali di cittadinanza.

La presente deliberazione, unitamente ai regolamenti, è trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, come prescritto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23.

Per copia conto ad uso amining

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

F.to Alessandro De Martini

Il Presidente

F.to Francesco Pigliaru



# REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GENERALE DI CITTADINANZA

### Art. 5 della L.R. n. 23/2014

Le disposizioni di cui al presente regolamento, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 23/8 del 12 maggio 2015, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, disciplinano la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento della Consulta Generale di Cittadinanza e delle Consulte Locali di Cittadinanza.

### Art. 1

Sono stabilite le funzioni, le modalità di individuazione dei componenti e le modalità di funzionamento della Consulta Generale di Cittadinanza di cui all'art. 5, comma 3 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, di seguito denominata Consulta, come esposte e riportate nei successivi articoli.

- La Consulta è composta:
  - dai rappresentanti delle amministrazioni comunali ricadenti negli ambiti territoriali di ciascuna delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla delegazione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
  - b) dai rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali designati dai rispettivi Direttori Generali/Commissari;
  - da nove rappresentanti delle Associazioni accreditate a livello regionale, individuate dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, che a vario titolo operano nel settore socio-sanitario, e che abbiano ampia diffusione nel territorio regionale e/o un collegamento con associazioni, organizzazioni o confederazioni di carattere nazionale nel settore socio-sanitario e che certifichino un certo numero di iscritti nel territorio regionale.
- La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese né ad indennità di missione di alcun genere.
- 3. La Consulta dura in carica 3 anni dalla data della prima convocazione.
- Con apposito successivo decreto dell'Assessore regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assessore regionale dell'Assessore r



### REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

seguito della richiesta e dell'acquisizione delle designazioni degli organismi individuati secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

### Art. 3

- 1. La Consulta esercita le competenze di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 23/2014, presso la sede dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale; la Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale assicura le attività di supporto tecnico-amministrativo e le attività di segreteria necessarie per il funzionamento della Consulta, ferma restando l'autonomia operativa della stessa.
- La prima convocazione della Consulta, ai fini dell'insediamento dei suoi componenti, è disposta dal suindicato Assessorato regionale e dovrà intervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al precedente art. 2, comma 4
- 3. La Consulta, nel corso della prima seduta, elegge al suo interno a maggioranza dei suoi componenti un coordinatore dei lavori.

# Art. 4

- 1. L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale può ricorrere alla Consulta in ordine a questioni di rilievo socio-sanitario.
- 2. La Consulta svolge funzioni di consulenza su richiesta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in ordine a questioni di rilevanza regionale e di interesse diffuso per la collettività in relazione all'erogazione ed alla qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari; in particolare svolge i compiti di studio ed approfondimento indicati dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, elaborando proposte, formulando programmi di azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza e dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.
- 3. La Consulta esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sul Piano socio-sanitario regionale; a tal fine la Consulta esprime le proprie osservazioni entro 20 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine si intende espresso parere favorevole.

- La Consulta è convocata almeno 2 volte l'anno e comunque ogni qualvolta debba essere espresso un parere o una valutazione di competenza.
- 2. La convocazione, che deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione ovvero 24 ore prima nei casi di motivata urgenza, può essere effettuata anche per posta elettronica; la convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve



### REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere in coerenza con le specifiche richieste ricevute dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

 Il coordinatore dei lavori convoca la Consulta, stabilisce l'ordine del giorno ed assume la direzione della seduta.

### Art. 6

- La Consulta può disporre il preventivo approfondimento di specifiche questioni nell'ambito di commissioni ristrette i cui componenti sono, di volta in volta, individuati dalla Consulta medesima.
- 2. Il coordinatore dei lavori può richiedere, d'impulso proprio o su richiesta di altro componente, la partecipazione alle sedute di dirigenti dell'Amministrazione regionale, dei direttori generali/commissari e dei direttori amministrativi delle Aziende Sanitarie Locali ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 3. L'invito dei soggetti di cui al precedente comma 2 a partecipare alle sedute della Consulta avviene con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

- 1. La Consulta è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
- 2. La mancata ed ingiustificata partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta per 3 volte consecutive determina l'automatica decadenza degli stessi.
- La Consulta si esprime a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore. La medesima può formulare le proprie consulenze, valutazioni e proposte anche attraverso la sottoscrizione di documenti adottati a maggioranza.
- 4. La Consulta formula i propri pareri, le valutazioni e le proposte nella stessa seduta in cui è convocata o, al massimo, qualora gli argomenti in discussione necessitino di approfondimento, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, entro 20 giorni dalla medesima seduta, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, comma 3.
- 5. La consulta può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salva diver decisione assunta all'unanimità dai presenti.



# REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Delle sedute della Consulta viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, dei votanti e delle indicazioni adottate. Il verbale è sottoscritto dal coordinatore dei lavori e viene letto ed approvato in apertura della seduta successiva. Copia del verbale è trasmessa ai componenti della Consulta e alla Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

### Art. 8

Il funzionamento della Consulta avviene senza alcun onere aggiuntivo a carico del Servizio Sanitario Regionale né del bilancio regionale.





### REGOLAMENTO DELLE CONSULTE LOCALI DI CITTADINANZA

#### Art. 5 della L.R. n. 23/2014

Le disposizioni di cui al presente regolamento, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 23/8 del 12 maggio 2015, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, disciplinano la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento delle Consulte Locali di Cittadinanza.

### Art. 1

Sono stabilite le modalità di individuazione dei componenti e le modalità di funzionamento delle Consulte Locali di Cittadinanza di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, di seguito denominate Consulte, come esposte e riportate nei successivi articoli.

- Le Consulte sono composte:
  - da 2 rappresentanti delle amministrazioni comunali ricadenti negli ambiti territoriali di ciascuna delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla delegazione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
  - da 2 rappresentanti della rispettiva Azienda Sanitaria Locale designati dai relativi Direttori Generali/Commissari;
  - c. da 3 rappresentanti delle Associazioni accreditate a livello regionale individuate dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, che a vario titolo operano nel settore socio-sanitario che abbiano diffusione nel territorio della rispettiva ASL e/o che abbiano un collegamento con associazioni, organizzazioni o confederazioni di carattere nazionale nel settore socio-sanitario e che certifichino un certo numero di iscritti nel territorio della ASL.
- 2. La partecipazione alle sedute delle Consulte è a titolo gratuito e non dà tuogo a rimborso spese né ad indennità di missione di alcun genere.
- 3. Le Consulte durano in carica 3 anni dalla data della prima convocazione.
- 4. Con apposita successiva deliberazione del Direttore Generale/Commissario dell'Azienda Sanitaria Locale, saranno nominati i componenti delle Consulte a seguito della dell'acquisizione delle designazioni degli organismi individuati secondo le modali precedente comma 1.



#### REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### Art. 3

- Le Consulte esercitano le competenze di cui all'art. 5. comma 3, della legge regionale n. 23/2014, presso la sede della rispettiva Azienda Sanitaria Locale che assicura altresì il supporto tecnico-amministrativo e le attività di segreteria necessarie per il funzionamento delle Consulte, ferma restando l'autonomia operativa delle stesse.
- 2. La prima convocazione delle Consulte, ai fini dell'insediamento dei suoi componenti, è disposta dai rispettivi Direttori Generali/Commissari e dovrà intervenire entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al precedente art. 2, comma 4.
- 3. Le Consulte, nel corso della prima seduta, eleggono al loro interno a maggioranza dei loro componenti un coordinatore dei lavori

#### Art. 4

- 1. Le Consulte svolgono funzioni di consulenza su richiesta del Direttore generale/Commissari della Azienda Sanitaria Locale, in ordine a questioni concernenti l'erogazione e la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari; in particolare svolgono i compiti di studio ed approfondimento elaborando proposte, formulando programmi di azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza e dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari.
- 2. Le Consulte esprimono parere obbligatorio, ma non vincolante, sul programma sanitario annuale e triennale delle rispettive aziende sanitarie locali; a tal fine le Consulte esprimono le proprie osservazioni entro 20 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine si intende espresso parere favorevole.

# Art. 5

- Le Consulte sono convocate almeno 2 volte l'anno e comunque ogni qualvolta debba essere espresso un parere o una valutazione di competenza.
- 2. La convocazione, che deve pervenire ai componenti almeno 5 giorni prima della riunione ovvero 24 ore prima nei casi di motivata urgenza, può essere effettuata anche per posta elettronica; la convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere in coerenza con le specifiche richieste ricevute dalla Direzione Generale.
- Il coordinatore dei lavori convoca le Consulte, stabilisce l'ordine del giorno ed direzione della seduta

### Art. 6

 Il coordinatore dei lavori può richiedere, d'impulso proprio o su richiesta di altro componente, la partecipazione alle sedute di dirigenti delle Aziende Sanitarie ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.



#### REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

 L'invito dei soggetti, di cui al precedente comma, a partecipare alle sedute delle Consulte avviene con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

## Art. 7

- Le Consulte sono validamente riunite quando è presente la metà più uno dei componenti.
   Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
- La mancata ed ingiustificata partecipazione dei componenti ai lavori delle Consulte per 3 volte consecutive determina l'automatica decadenza degli stessi.
- Le Consulte si esprimono a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore. Le medesime possono formulare le proprie consulenze, valutazioni e proposte anche attraverso la sottoscrizione di documenti adottati a maggioranza.
- 4. Le Consulte formulano i propri pareri, le valutazioni e le proposte nella stessa seduta in cui è convocata o, al massimo, qualora gli argomenti in discussione necessitino di approfondimento, ai sensi del precedente art. 6, comma 1, entro 20 giorni dalla medesima seduta, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, comma 2.
- Le Consulte può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dai presenti.
- 6. Delle sedute delle Consulte viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, dei votanti e delle indicazioni adottate. Il verbale è sottoscritto dal coordinatore dei lavori e viene letto ed approvato in apertura della seduta successiva. Copia del verbale è trasmessa ai componenti delle Consulte e alla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale.

### Art. 8

Il funzionamento delle Consulte avviene senza alcun onere aggiuntivo a carico del Servizio Sanitario Regionale né del bilancio regionale.

